

DETERMINAZIONE 5 AGOSTO 2016

STANDARDIZZAZIONE DEI CONTENUTI E DELLE REGOLE DI COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE TRA DISTRIBUTORI E UTENTI DEL TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ALLEGATO C ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 268/2015/R/EEL

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
IDRICO**

Visti:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2013, 612/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL) e il relativo Allegato C;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 609/2015/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 460/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 460/2016/R/EEL);
- gli incontri del Gruppo di Lavoro avviato ai sensi della determinazione 3/DMEG/2014 (di seguito: GdL Standard o GdL), aventi ad oggetto la standardizzazione delle fatture di trasporto, tenutisi nelle date del 16 luglio 2015 e del 3 novembre 2015 presso gli Uffici dell'Autorità.

Considerato che:

- con la deliberazione 268/2015/R/EEL l'Autorità ha adottato il Codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica (di seguito: Codice di rete tipo o Codice), limitatamente agli aspetti relativi alle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio;
- in relazione alla fatturazione del servizio, la medesima deliberazione, con riferimento al contenuto e alle modalità di invio dei documenti di fatturazione, al comma 6.5, ha dato mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché definisse con proprie determinazioni la standardizzazione del contenuto informativo di dettaglio delle fatture, anche in esito ad appositi incontri del GdL Standard.

Considerato, inoltre, che:

- l'Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/EEL ha definito, *inter alia*, le tipologie di fattura che l'impresa distributrice emette in relazione al servizio di trasporto e alle

- diverse prestazioni erogate o corrispettivi applicati all'utente ad altro titolo ed il contenuto e le modalità di invio dei documenti di fatturazione;
- in particolare, le fatture emesse dall'impresa distributrice sono distinte in diverse tipologie e sono classificate in:
 - a) fattura di ciclo, relativa alla fatturazione delle partite attinenti al servizio di trasporto di un determinato mese e delle rettifiche ai dati di misura effettivi che sostituiscono una stima precedentemente fornita;
 - b) fattura di rettifica, relativa alla fatturazione di rettifiche di importi precedentemente fatturati in relazione al servizio di trasporto, diverse da quelle già contenute nell'ambito delle fatture di ciclo;
 - c) fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, attinente alla fatturazione di corrispettivi o prestazioni diversi da quelli fatturati nell'ambito della fatturazione di ciclo;
 - il medesimo Allegato C prevede, inoltre, che ciascuna delle diverse tipologie di fattura sia caratterizzata da tre "aree funzionali" così denominate:
 - a) intestazione: contiene i dati identificativi di ciascun documento, le informazioni relative al mittente e al destinatario, e tutte le altre informazioni necessarie ai fini della fatturazione, previste dalla normativa primaria;
 - b) riepilogo degli importi del contratto: si compone di una o più sezioni contenenti il riepilogo dei corrispettivi o delle prestazioni fatturate o degli indennizzi da riconoscere;
 - c) dettaglio per POD: contiene, per ciascun punto di prelievo, i dati tecnici, i dati commerciali, le quantità fatturate, i corrispettivi, le prestazioni fatturate o gli indennizzi da riconoscere e l'importo totale;
 - il contenuto informativo di dettaglio dei documenti di fatturazione per ciascuna delle tipologie di fattura individuate è descritto nell'Appendice 1, originariamente inserita come parte integrante dell'Allegato C;
 - ai fini dell'invio delle fatture, a livello tecnologico, nel medesimo Allegato C è previsto che:
 - a) il formato dei file sia il formato *xml*;
 - b) il canale di comunicazione delle fatture sia differenziato in coerenza con gli attuali obblighi in capo alle imprese distributrici di dotarsi di strumenti evoluti e precisamente che, qualora l'impresa distributrice sia soggetta all'obbligo di dotarsi degli strumenti di comunicazione evoluti ai sensi della regolazione vigente in materia, essa debba utilizzare tali strumenti di comunicazione o il sistema di *Electronic Data Interchange* (EDI); in caso contrario, l'impresa distributrice può utilizzare il canale di posta elettronica certificata;
 - c) per quanto riguarda il criterio di codifica del file inviato (nomenclatura), esso debba consentire di identificare agevolmente ciascun documento con riferimento alla tipologia di fattura e al periodo di erogazione del servizio cui fanno riferimento gli importi fatturati;
 - non sono state formulate prescrizioni in relazione alla dimensione massima dei file che le imprese distributrici saranno tenute ad inviare agli utenti poiché si è ritenuto opportuno rimandarne la definizione nell'ambito delle attività propedeutiche alla standardizzazione di cui al citato comma 6.5 del Codice.

Considerato, altresì, che:

- al fine di pervenire alla definizione degli standard di fatturazione, sono stati convocati dagli Uffici dell’Autorità appositi incontri del GdL finalizzati principalmente alla definizione del contenuto informativo di dettaglio dei documenti di fatturazione, nonché all’individuazione di eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla citata Appendice 1;
- nell’ambito delle attività di cui al precedente alinea e dalle osservazioni pervenute successivamente, è emersa una generale condivisione dell’impostazione relativa al contenuto dei documenti di fatturazione inizialmente definito nell’Appendice 1;
- oltre alla definizione e alla modifica di alcune voci di dettaglio all’interno delle sezioni, con riferimento alle disposizioni inizialmente previste dall’Appendice 1, i partecipanti al GdL, in relazione alla fattura di ciclo e di rettifica, hanno rappresentato quali elementi particolarmente critici:
 - a) la previsione che gli importi fatturati comprendessero anche i c.d. “conguagli scaturiti dalla fatturazione di dati di misura effettivi in sostituzione di dati stimati precedentemente fatturati”, prevedendo la distinzione degli importi del periodo di competenza di ciclo dagli importi relativi al conguaglio con indicazione separata di ciascun mese oggetto di conguaglio;
 - b) l’indicazione, sia con riferimento agli importi relativi al mese di ciclo che ai conguagli, delle componenti espresse in quota fissa, quota potenza, quota energia attiva, quota energia reattiva (rispettivamente: €punto di prelievo, €kW, €kWh, €kVarh), in relazione a ciascun corrispettivo fatturato (di trasmissione, distribuzione e misura e oneri generali);
- in particolare, è stato proposto di semplificare le disposizioni previste dall’Appendice 1 con riferimento alla fattura di ciclo in relazione:
 - a) alla gestione unitaria dei conguagli (di periodi precedentemente fatturati sulla base di dati di misura stimati) con le competenze relative al mese di ciclo, evitando la separazione per periodo (mese) degli importi conguagliati nei casi in cui l’intervallo temporale oggetto di conguaglio comprendesse più mesi, fatti salvi i casi in cui eventi rilevanti ai fini della fatturazione (quali, ad esempio, variazione dei corrispettivi unitari o variazione dell’aliquota IVA) rendessero necessario dare evidenza separata degli importi fatturati;
 - b) all’aggregazione dei corrispettivi, che prevede l’accorpamento dei calcoli esclusivamente per componente fatturata (€punto di prelievo, €kW, €kWh, €kVarh), evitando il calcolo separato per corrispettivi di trasmissione distribuzione e misura e oneri generali;
- tra le motivazioni sottostanti alle semplificazioni richieste è stata principalmente evidenziata la complessità e la difficoltà di intervenire sugli attuali sistemi di fatturazione, già oggi operanti al limite consentito dai vincoli derivanti dai sistemi utilizzati e dalla capacità di calcolo dei medesimi, nonché la necessità di considerare che in assenza delle semplificazioni richieste potrebbero non essere garantiti i livelli di *performance* attualmente raggiunti;
- pertanto, in data 14 marzo 2016, è stata inviata ai partecipanti al GdL l’Appendice 1 all’Allegato C del Codice, riformulata sulla base delle osservazioni pervenute in esito all’ultimo incontro del medesimo; in particolare, sono state messe in evidenza

le modifiche derivanti dall'implementazione delle proposte di cui alle precedenti lettere a) e b), rimarcandone le motivazioni;

- successivamente, con riferimento all'ultima versione dell'Appendice 1, in data 30 giugno 2016 è stata inviata la documentazione contenente le Istruzioni Operative, la documentazione funzionale alla definizione dei tracciati *xml*, nonché ad eventuali ulteriori aspetti di carattere tecnologico inerenti alle modalità di gestione dei flussi informativi relativi alle fatture;
- le osservazioni pervenute hanno evidenziato la necessità di:
 - a) chiarire che le fatture di una stessa tipologia, emesse in uno stesso giorno nei confronti di ciascun utente, possano essere inviate mediante uno o più flussi, correttamente denominati, che consentano di identificare agevolmente il contenuto dei medesimi;
 - b) con riferimento alla codifica della tipologia contrattuale, non prevedere l'indicazione di ulteriori codifiche rispetto ai codici tariffa previsti ai sensi del comma 2.2 del TIT;
 - c) stabilire che, in caso di variazioni dei dati tecnici e commerciali del punto di prelievo, essendoci una corrispondente variazione dei corrispettivi da applicare e, conseguentemente, una separazione contabile dei periodi di fatturazione, debbano essere inserite le informazioni relative a ciascun periodo di fatturazione, duplicando le sezioni interessate in modo da semplificare agli utenti la verifica dei corrispettivi applicati;
- inoltre, è stata evidenziata la difficoltà di gestire eventuali rettifiche degli importi relativi alla fattura che potenzialmente potrebbero insorgere in relazione a periodi precedenti l'applicazione delle nuove fatture standardizzate, con particolare riferimento ai casi in cui gli importi fatturati risultino comprensivi di corrispettivi diversi da quelli individuati nell'ambito della fattura di ciclo (quali il Bonus, il CTS, ecc.); è stato pertanto richiesto, transitoriamente, di prevedere la possibilità di mantenere la struttura di calcolo originariamente utilizzata per l'addebito dei suddetti altri corrispettivi.

Considerato, infine, che:

- con la deliberazione 460/2016/R/EEL l'Autorità ha previsto:
 - che il contenuto di dettaglio delle fatture fosse semplificato sulla base delle esigenze emerse nell'ambito delle attività di definizione degli standard sopra menzionate, garantendo comunque un adeguato livello di informazione a favore degli utenti del trasporto;
 - al fine di agevolare proceduralmente eventuali successivi interventi di aggiornamento o integrazione del contenuto di dettaglio delle fatture, lo stesso sia riportato nell'ambito della stesura delle specifiche informatiche funzionali alla definizione dei tracciati *xml* in esito alle attività previste al comma 6.5 della deliberazione 268/2015/R/EEL;
- la medesima deliberazione, in relazione all'entrata in esercizio delle fatture standardizzate ai sensi del Codice, ha stabilito che:

- i tracciati delle diverse tipologie di fattura siano definiti in maniera unitaria, fatta salva la necessità di rimandare ad una fase successiva la standardizzazione delle fatture relative alle prestazioni di qualità commerciale, nonché la rendicontazione degli indennizzi;
- le disposizioni relative ai capitoli 2 e 4 dell’Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/EEL, ad eccezione, per quanto indicato al precedente alinea, del paragrafo 2.9, lettere g. e h., si applichino decorsi 8 mesi dal completamento delle attività previste al comma 6.5 della deliberazione 268/2015/R/EEL e, comunque, non prima dell’1 aprile 2017, garantendo in tale periodo un’adeguata fase di test e collaudo.

Ritenuto opportuno:

- confermare l’impostazione e la struttura dei documenti di fatturazione inizialmente definita nell’Appendice 1 dell’Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/EEL e ora inserita quale parte integrante delle Istruzioni Operative allegate alla presente determinazione, semplificandone i contenuti nei termini della 460/2016/R/EEL;
- confermare, pertanto, la struttura del contenuto delle tipologie di fattura composta dalle tre aree funzionali: intestazione, riepilogo degli importi e dettaglio per POD;
- con riferimento al contenuto di dettaglio delle fatture prevedere:
 - a) che gli importi relativi ai corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura e quelli relativi agli oneri generali e ulteriori componenti siano indicati per componente fatturata e non prevederne la separazione;
 - b) con riferimento alla fatturazione di ciclo, la gestione unitaria dei conguagli con le competenze relative al mese di ciclo; quindi, gli importi relativi al mese di ciclo includeranno anche gli importi conguagliati relativi a periodi precedenti fatturati in stima, senza l’indicazione separata di ciascun mese oggetto di conguaglio;
 - c) di modificare le voci di dettaglio all’interno delle sezioni previste sulla base delle indicazioni emerse e condivise nell’ambito degli incontri e delle comunicazioni intercorse con i partecipanti al GdL Standard;
- in relazione alla dimensione dei file trasmessi, non introdurre specifiche limitazioni nel caso di utilizzo di sistemi evoluti di comunicazione e confermare, invece, il limite a 25 Mb nei casi in cui venissero utilizzati sistemi di trasmissione meno evoluti per i quali una maggiore dimensione dei file potrebbe causare difficoltà operativa nella gestione dei medesimi;
- prevedere, transitoriamente, la possibilità che eventuali rettifiche di importi fatturati nell’ambito della fattura di trasporto, relativi a periodi precedenti l’applicazione delle nuove fatture standardizzate, siano effettuate utilizzando la struttura di calcolo originariamente applicata per l’addebito dei suddetti altri corrispettivi, in particolare in relazione alla gestione del Bonus.

Ritenuto necessario:

- ai fini della definizione del contenuto standard e delle regole di compilazione dei documenti di fatturazione, nonché dei tracciati *xml* e di ulteriori aspetti di carattere

tecnologico funzionali alla standardizzazione prevista ai sensi dell'Allegato C del Codice di rete di cui alla deliberazione 268/2018/R/EEL, prevedere di approvare:

- a) le Istruzioni Operative che definiscono la struttura dei documenti di fatturazione e il contenuto funzionale e di dettaglio di ogni singola tipologia di fattura;
- b) un documento contenente i dettagli tecnici per la definizione dei tracciati *xml* di ciascuna fattura e i vincoli previsti;
- c) un documento contenente la rappresentazione tabellare dei dati.

Ritenuto, infine, necessario:

- prevedere che tutti gli adempimenti funzionali all'adozione delle nuove fatture standardizzate ai sensi della presente determinazione, nonché un adeguato periodo di test e collaudo, siano completati dalle imprese distributrici e dagli utenti del trasporto decorsi 8 mesi dalla pubblicazione della presente determinazione e che l'entrata in esercizio delle stesse ai fini della fatturazione del servizio sia fissata a partire dall' 1 aprile 2017.

DETERMINA

1. di approvare le "Istruzioni Operative dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in tema di standard dei dati di fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica" (Allegato A), che costituisce parte integrale e sostanziale alla presente determinazione;
2. di approvare il documento "Schema *xml*" (Allegato B), che costituisce parte integrale e sostanziale alla presente determinazione;
3. di approvare il documento "Tracciati *xls*" con riferimento alla rappresentazione tabellare dei dati (Allegato C), che costituisce parte integrale e sostanziale alla presente determinazione;
4. di stabilire che tutti gli adempimenti funzionali all'adozione delle nuove fatture standardizzate ai sensi della presente determinazione, nonché un adeguato periodo di test e collaudo, siano completati dalle imprese distributrici e dagli utenti del trasporto nei termini previsti al punto 3 della deliberazione 460/2016/R/EEL e che l'entrata in esercizio delle stesse ai fini della fatturazione del servizio sia fissata a partire dall' 1 aprile 2017.
5. di pubblicare la presente determinazione, completa degli Allegati A , B e C, sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 5 agosto 2016

Il Direttore: Clara Poletti